



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (nel seguito *decreto-legge 109/2018*), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che istituisce una zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova (nel seguito *zona franca urbana*) a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come "ponte Morandi", avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018;

**VISTO** il medesimo articolo 8 del *decreto-legge 109/2018* che demanda la perimetrazione della *zona franca urbana* a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, che dispone le esenzioni di imposta e l'esonero dal versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella *zona franca urbana*;

**VISTA** la lettera *d*) del medesimo comma 2 dell'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, che dispone l'esonero dal versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della *zona franca urbana*;

**VISTO** il decreto del 21 dicembre 2018, n. 24 del Commissario delegato per l'emergenza, emanato di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, che definisce la perimetrazione della *zona franca urbana*;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2018, n. 302, che, modificando l'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, estende le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti già esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% e riconosce le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019.

**VISTO** il comma 5 dell'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, come modificato dalla citata legge n. 145 del 2018, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

**VISTO** il comma 7 dell'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, che stabilisce che, per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 2013, n. 161 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito *d. m. 10 aprile 2013*);



**VISTO** il comma 9 dell'articolo 8 del predetto *d. m. 10 aprile 2013*, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2 % delle medesime risorse;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modifiche e integrazioni al *d. m. 10 aprile 2013*;

**VISTA** la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 7 marzo 2019, n. 73726, che fornisce chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana*, fissando come termine ultimo per la presentazione delle stesse, le ore 12:00 del 21 maggio 2019;

**VISTA** la successiva circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 20 maggio 2019, n. 202506, con la quale, in risposta alle richieste pervenute dai territori interessati, al fine di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del *decreto-legge 109/2018*, dispone la proroga del termine per la presentazione delle istanze di agevolazione fino alle ore 12:00 del 20 giugno 2019;

**CONSIDERATA** la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del *decreto-legge 109/2018* e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 2**

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 2, dei soggetti per i quali l'efficacia della concessione alle agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del *decreto-legge 109/2018* e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa fruizione, secondo quanto previsto al punto 5.2 della circolare attuativa del 7 marzo 2019, n. 73726, restano condizionati all'avvio dell'attività nella *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019, che dovrà essere comunicato al Ministero dello sviluppo economico nelle modalità riportate sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).



### **Art. 3**

1. Nell'allegato 3 al presente decreto è riportato l'elenco dei soggetti per i quali l'efficacia dell'assegnazione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del *decreto-legge 109/2018* e successive modificazioni e integrazioni è subordinata agli adempimenti in materia di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti di cui al citato allegato 3 devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il 30 settembre 2019, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica. Trascorso il termine di cui all'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti beneficiari possono fruire dell'agevolazione; in tali casi, la concessione e la relativa fruizione dell'agevolazione sono sottoposte alla condizione risolutiva prevista dal comma 3 del citato articolo 92 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

### **Art. 4**

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui agli allegati elenchi 1, 2 e 3 del presente decreto. Con apposito avviso sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'adozione del decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario sono fruite ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Roma, 17 luglio 2019

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Laura Aria*)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*

Allegati: n. 3